

Attività di guida e accompagnatore turistico

La legge 2 aprile 2007 n. 40 che ha convertito il decreto sulle liberalizzazioni ha stabilito che l'attività di guida-accompagnatore turistico non può essere subordinata all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali.

E' inoltre previsto che ai titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte, archeologia o titolo equipollente l'esercizio dell'attività di guida turistica non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica, delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.